





3^a edizione

**La nuova guida
alla tutela legale
del software.**

Aggiornata con la legge 248/00
ed il regolamento 338/01




BSA: chi è, cosa fa.

La Business Software Alliance (BSA) è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro fondata nel 1988 al fine di contrastare la duplicazione illegale di software. BSA promuove la crescita dell'industria informatica attraverso iniziative di sensibilizzazione, di educazione pubblica e mediante azioni legali in 65 paesi del mondo.

La BSA rappresenta le società produttrici di software, tra le quali:

Adobe Systems, Apple Computer, Attachmate, Autodesk, Bentley Systems, Compaq, Corel, Filemaker, IBM, Intel, Intuit, Macromedia, McAfee, Microsoft, Network Associates, Sybase, Symantec. In Italia, oltre ai soci internazionali, BSA comprende Assintel, Broadway Software, HiT Software, Necsy, OEMF e SAP.







Indice - Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul Diritto d'Autore).

Pag. 5	La nuova tutela legale del software.	Pag. 16	Art. 163
Pag. 7	Art. 1, secondo comma	Pag. 16	Art. 171 primo comma
Pag. 7	Art. 2, numero 8	Pag. 17	Art. 171-bis
Pag. 8	Art. 12-bis	Pag. 19	Art. 171-ter
Pag. 8	Art. 25	Pag. 21	Art. 171-quater
Pag. 8	Art. 64-bis	Pag. 21	Art. 171-quinquies
Pag. 9	Art. 64-ter	Pag. 22	Art. 171-sexies
Pag. 10	Art. 64-quater	Pag. 22	Art. 171-nonies
Pag. 11	Art. 103 quarto comma	Pag. 23	Art. 174-bis primo comma
Pag. 11	Art. 103 settimo comma	Pag. 24	Art. 174-ter
Pag. 12	Art. 105 terzo comma	Pag. 25	Art. 181-bis
Pag. 12	Art. 156 primo comma	Pag. 27	Art. 199-bis
Pag. 12	Art. 158	Pag. 28	Art. 16 della l. 248/00
Pag. 13	Art. 161 primo comma	Pag. 29	Appendice: regolamento n° 338/01
Pag. 13	Art. 161 quarto comma		
Pag. 13	Art. 162		






La nuova tutela legale del software.

Il software è un prodotto tutelato da diverse normative italiane ed internazionali, quali ad esempio la normativa sulla concorrenza sleale, quella sui brevetti per invenzione, quella sui marchi, e soprattutto la legge sul diritto d'autore (la n. 633 del 1941).


Questa legge è stata modificata per introdurre una tutela legale del software nel 1992, per recepire i contenuti della direttiva CEE 91/250 (attuata con d.lgs. 29/12/92 n.518), dedicata all'estensione della protezione esclusiva delle opere dell'ingegno ai programmi per elaboratore. Con tale modificazione, il software è entrato a pieno titolo fra le opere dell'ingegno di carattere creativo, con conseguente riconoscimento, a favore del creatore, di un diritto esclusivo alla riproduzione, duplicazione, elaborazione, vendita, noleggio ed in generale ad ogni forma di utilizzazione economica del software. Chiunque intenda utilizzare il programma per elaboratore, è dunque tenuto a procurarsi una licenza che copra le forme di sfruttamento economico di suo interesse ed a versare al creatore il compenso richiesto. Ciò al fine di corrispondere al creatore del software un riconoscimento per le risorse umane, economiche, tecniche e finanziarie che è necessario investire per la creazione del programma per elaboratore. La riproduzione e l'utilizzazione del software senza la prescritta licenza costituiscono un illecito civile e penale, punito severamente dalla legge sul diritto d'autore (oltre che, se del caso, dalle leggi che proteggono il segreto industriale, la correttezza nelle relazioni economiche, i segni distintivi, le invenzioni industriali).

Recentemente la legge sul diritto d'autore è stata modificata per rafforzare la protezione dei creatori del software secondo quanto prescritto da numerosi accordi internazionali ed in particolare il TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods), adottato nel 1994 a Marrakech dai moltissimi paesi aderenti alla World Trade Organisation, e l'accordo OMPI (Copyright Treaty) concluso a Ginevra nel 1996.



La nuova legislazione, la n. 248 del 2000, è entrata in vigore il 19 settembre 2000. Il regolamento di esecuzione della legge 248/00 è stato emanato con il decreto n. 338 del 2001, che è entrato in vigore il 6 settembre 2001. La legge 248/00 ha introdotto nella normativa sul diritto d'autore numerose ed importanti modifiche finalizzate a rendere più efficaci le misure di prevenzione e punizione delle violazioni dei diritti sul software, per contrastare il fenomeno, sempre più grave, della pirateria.

Le modifiche più importanti riguardano:

- le procedure civili cautelari ed urgenti per l'accertamento ed il contrasto delle violazioni dei diritti sul software, che possono essere emesse in tempi brevi ed eseguite "a sorpresa"; queste misure consentono il sequestro dei beni contraffatti e dei macchinari utilizzati per la contraffazione, anche nei confronti di terzi non identificati (per esempio, gli acquirenti dei beni contraffatti); l'emanazione di un ordine provvisorio di cessazione dell'attività, in attesa della conclusione del giudizio di merito, in presenza di sufficienti indizi della contraffazione; l'imposizione di una penale in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti del giudice;
 - le sanzioni penali, che sono state notevolmente inasprite ed accompagnate dalla previsione di sanzioni penali accessorie (come l'interdizione dall'esercizio della professione o di uffici direttivi); per quanto specificamente riguarda il software, l'art. 171-bis ha finalmente chiarito che costituisce reato anche la duplicazione abusiva del software in azienda;
 - le sanzioni amministrative, che colpiscono non soltanto l'autore della contraffazione ma anche l'acquirente di beni contraffatti; quest'ultimo può essere condannato al pagamento di una somma pari a Lit. 300.000, alla confisca del materiale ed alla pubblicazione del provvedimento di condanna su di un quotidiano.
- 

La legge sul diritto d'autore aggiornata con la legge 248/00:

Legge 22 aprile 1941 n. 633 (legge sul diritto d'autore) come modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518 (attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore); dal decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685 (attuazione della direttiva 92/100/CEE relativa al noleggio); dal decreto legislativo 6 maggio 1999 n. 169 (attuazione della direttiva 96/9/CEE relativo alla tutela giuridica delle banche di dati); dalla legge 18 agosto 2000 n. 248 (contenente nuove norme di tutela del diritto d'autore).

Art. 1, secondo comma

"Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore."

Art. 2, numero 8

[In particolare sono comprese nella protezione:]

"I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quali risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso."

La Legge sul Diritto d'Autore (D.A.) tutela le opere di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia.

La legge sul diritto d'autore protegge il risultato dell'attività creativa dell'uomo. Anche il software e le banche di dati, in quanto frutto dell'ingegno umano, sono protetti dal diritto d'autore. Per il riconoscimento della protezione è sufficiente la creazione, non essendo richiesto dalla legge l'adempimento di alcuna formalità costitutiva (ogni forma di registrazione prevista dall'ordinamento è pertanto meramente facoltativa).

Il diritto d'autore protegge la forma e l'espressione delle idee che stanno alla base del software, non le idee in quanto tali. Questo significa, ad esempio, che chi ha avuto l'idea di creare un'interfaccia a finestra non può vietare ad altri di utilizzare le interfacce a finestra per i propri programmi, a condizione che non venga ripresa la forma in cui le prime interfacce a finestra sono state espresse. Oltre al software in quanto tale, la legge protegge a pieno titolo anche il materiale che accompagna il software, quale ad esempio il manuale di istruzioni.

Art. 12-bis

“Salvo patto contrario, il **datore di lavoro** è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.”

Questa disposizione si riferisce al datore di lavoro e si applica, di norma, anche nel caso in cui non ci sia un rapporto di lavoro subordinato ovvero nelle ipotesi di lavoro autonomo, di appalto o di committenza.

In ogni caso è sempre meglio stendere dei contratti di lavoro o consulenza dettagliati ed in forma scritta.

Art. 25

“I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.”

Questa disposizione vale anche per il software e le banche dati creative.

Art. 64-bis

“Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, **i diritti esclusivi** conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

I diritti esclusivi comprendono il diritto alla:

- riproduzione, ovvero “copia”, anche temporanea;
- traduzione;
- modificazione, quindi anche adattamento e trasformazione;
- distribuzione in qualsiasi forma, compresa la locazione.

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso."

Art. 64-ter


"1. Salvo patto contrario, **non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti** le attività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.

2. Non può essere impedito per contratto a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso.

3. Chi ha il diritto di usare una copia di riserva del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova di funzionamento il programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante l'operazione di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione

La riproduzione, la traduzione o la modifica sono consentite a soggetti diversi dal titolare del copyright solo per:

- l'utilizzo del programma in conformità alle istruzioni del produttore;
- la copia c.d. "di back up", se necessaria per l'uso del programma;
- il "*reverse engineering*" (ovvero il processo necessario per rendere possibile l'interoperabilità con altri programmi), entro i limiti specificati dall'art. 64-quater.



o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire.
Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle.”

Art. 64-quater

“1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'Art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
- b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
- c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:

- a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

Il "reverse engineering", o decompilazione del programma, è consentito solo allo scopo di ottenere le informazioni necessarie per fare sì che il software interoperi, cioè collabori, con un altro programma. È pertanto consentito nei limiti ed alle condizioni indicate nell'art.64-quater.

La CEE ha riconosciuto che il "reverse engineering", effettuato per migliorare l'interoperabilità dei programmi, va valutato positivamente. Tuttavia il rischio, in caso di decompilazione del programma, è quello di plagio, pertanto il diritto alla decompilazione è un'eccezione e deve essere consentito solo a determinati soggetti e nei limiti necessari.

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto d'autore.

3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle.

4. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 339, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente **pregiudizio** agli interessi legittimi del titolare dei diritti o sia in conflitto con il normale sfruttamento del programma."

È chiaro che le disposizioni che precedono non possono essere interpretate in modo da arrecare danno al titolare del diritto.

Art. 103 quarto comma

"Alla Società Italiana degli Autori ed Editori è affidata altresì la tenuta di **un registro pubblico speciale** per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi."

Per un autore, privato o azienda, è utile registrare il proprio prodotto software, presso la SIAE o presso altri enti o associazioni. Si presume infatti - fino a prova contraria - che chi registra il programma sia l'effettivo titolare dei diritti d'autore sull'opera.

Art. 103 settimo comma

"I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti utilizzando mezzi e strumenti informatici."

Art. 105 terzo comma

“Per i programmi per elaboratore la **registrazione** è facoltativa ed onerosa.”

La registrazione non è obbligatoria, è a titolo oneroso e il relativo costo è a carico dell'autore.

Art. 156 primo comma

“**Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione** a lui spettante in virtù di questa legge, oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia interdetta la violazione.”

In base a questo articolo, il titolare dei diritti di utilizzazione può citare in giudizio chiunque abusivamente riproduca o altrimenti utilizzi il suo programma per elaboratore.

Art. 158

“**Chi venga lesa nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica** a lui spettante può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione o per ottenere il risarcimento del danno.”

Il titolare dei diritti sul programma che si accorge della riproduzione o dell'utilizzazione abusiva del software può richiedere la distruzione delle copie illegali ed il risarcimento dei danni subiti dal titolare dei diritti d'autore. Secondo recenti orientamenti giurisprudenziali, il risarcimento dei danni comprende sia il danno economico vero e proprio (generalmente quantificato nel prezzo di mercato dei programmi abusivi), sia il danno morale (che può equivalere al danno economico, così che il danno complessivo può di fatto equivalere al doppio del danno economico). Le misure del risarcimento del danno e della cancellazione dei programmi illegali si cumulano: oltre a risarcire il danno, il colpevole della duplicazione abusiva deve quindi sempre procedere anche alla distruzione o alla legalizzazione dei programmi senza licenza.”

Art. 161 primo comma

“Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione.”

Il titolare del diritto di proprietà intellettuale che ritenga sia in corso una violazione dello stesso può decidere di attivare in sede civile una procedura giudiziaria urgente, che in tempi brevissimi e senza informazione alla controparte può ottenere i seguenti risultati: accertare sommarariamente se la violazione è in corso, e con quali modalità, al fine di acquisire la prova dell'illecito; in casi più gravi, bloccare la continuazione della violazione, sequestrando tutti i prodotti ed i macchinari utilizzati dal presunto contraffattore/duplicatore.

Art. 161 quarto comma

“Le disposizioni di questa sezione si applicano anche a chi mette in circolazione in qualsiasi modo, o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.”


È quindi vietato distribuire programmi per elaboratore o altri mezzi in grado unicamente di eliminare i dispositivi di protezione del software.

Art. 162

“1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

La nuova disciplina prevede che i procedimenti urgenti di descrizione e di sequestro vengano eseguiti dall'incaricato del tribunale, cioè dall'ufficiale giudiziario, con l'ausilio di uno o più esperti nominati dal tribunale, la cui presenza ed esperienza tecnica è necessaria data la complessità delle operazioni di accertamento e sequestro da svolgersi in ambiente informatico. Per acquisire più velocemente ed incontestabilmente la prova dell'illecito, l'ufficiale giudiziario e l'esperto nominato possono avvalersi dei mezzi resi disponibili dalle nuove tecnologie: riprese audiovisive, registrazioni, fotografie, copie di files su dischetto o supporto ottico, etc.



3. Gli **interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni** anche a mezzo **di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.**

Il titolare dei diritti di proprietà intellettuale sul programma può partecipare all'esecuzione dei provvedimenti di descrizione e di sequestro, anche tramite i propri esperti tecnici che, sotto questo profilo, possono controllare l'operato dell'ufficiale giudiziario e dell'esperto del tribunale ed assisterli nelle operazioni.

4. Alla descrizione **non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697¹ del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.**

La nuova legge chiarisce che i provvedimenti di descrizione e sequestro possono anche essere emessi dal giudice ed eseguiti senza dover informare preventivamente la controparte. Ciò può avvenire, in particolare, in tutti i casi in cui vi sia ragione di ritenere che la previa comunicazione alla controparte possa pregiudicare o impedire la proficua esecuzione del provvedimento, come tipicamente avviene nel caso del software che, per la sua natura immateriale, può essere cancellato o modificato in tempi brevissimi, senza che resti alcuna traccia della sua precedente utilizzazione o manomissione. Per questi motivi la giurisprudenza ha ormai univocamente stabilito che, qualora si tratti di software, i provvedimenti urgenti devono sempre essere concessi "inaudita altera parte", ossia senza che la controparte ne sia previamente informata.

¹ L'art. 697 comma 1 del codice di procedura civile stabilisce: "in caso di eccezionale urgenza, il presidente del tribunale o il giudice di pace può pronunciare i provvedimenti indicati (...) con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti (...)".

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere **completate le operazioni di descrizione e di sequestro** già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

Il titolare dei diritti d'autore sul software può entrare anche più di una volta nei luoghi ove ritenga in corso la contraffazione/duplicazione, qualora ciò sia necessario.

6. **Descrizione e sequestro** possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia."

La nuova legge prevede la possibilità, molto utile per il titolare del diritto, di eseguire il provvedimento di descrizione o sequestro anche nei confronti di terzi non identificati nel ricorso, la cui identità è al momento sconosciuta al titolare dei diritti, ma che vengono individuati nel corso delle stesse operazioni di esecuzione. È il caso tipico del contraffattore che svolga le proprie attività con l'aiuto di altre piccole imprese alla cui attività non viene dato alcun rilievo esterno. Il titolare dei diritti può venire a sapere dell'esistenza di questi terzi e bloccarne l'attività solo dopo aver agito contro il contraffattore principale. Finora ciò comportava la necessità di presentare nuovi differenti ricorsi. Oggi è invece possibile agire fin da subito con un unico ricorso contro i terzi che collaborano nell'illecito, o che comunque si trovano ad esserne coinvolti.

Art. 163

“1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.”

Art. 171 primo comma

“Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’art. 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana [...];

b) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

c) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare [...]”.

È finalmente prevista anche per il titolare dei diritti d’autore la possibilità di chiedere in via urgente, con un procedimento speciale, l’ordine di cessazione immediata da parte del contraffattore di ogni attività che costituisca violazione del diritto esclusivo d’autore (cd. inibitoria). È anche possibile richiedere la condanna preventiva del contraffattore che non ottemperi o ottemperi con ritardo all’ordine di inibitoria al pagamento di una penale. Così, per esempio, colui al quale sia stato proibito a mezzo di tale procedimento di riprodurre ed utilizzare software senza licenza, può essere condannato a pagare una somma per ogni giorno di ritardo nel caso non cessi immediatamente dall’abusiva attività di riproduzione ed utilizzazione del software.

L’art. 171 continua a punire con la pena della multa tutte le violazioni penali del diritto d’autore che non rientrano nell’art.171-bis, come norma residuale nei confronti dei soggetti che compiono attività di riproduzione, vendita, diffusione, elaborazione di programmi senza la necessaria autorizzazione.


Art. 171-bis

“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

L’art. 171-bis va integrato con l’art. 181-bis della legge, ed il relativo regolamento di esecuzione, il n. 338 del 2001 (pubblicati qui di seguito). L’art. 181-bis specifica infatti che i programmi per elaboratore e multimediali possono non recare il contrassegno SIAE. In tali casi il contrassegno è sostituito da una dichiarazione identificativa del programma, che deve essere depositata presso la SIAE a cura del produttore o del distributore, e che sostituisce a tutti gli effetti – anche quelli penali – il contrassegno. Da ciò consegue che i programmi per elaboratore originali non muniti del contrassegno ma validamente dichiarati alla SIAE sono pienamente legittimi. Essi possono quindi liberamente circolare nel mercato italiano, e devono altresì essere protetti anche in sede penale contro ogni forma di violazione (contraffazione, underlicensing, scaricamento abusivo, etc.). Si rinvia in ogni caso al commento agli artt. 5 e 6 del regolamento n. 338/01 per maggiori chiarimenti sulla disciplina dettata per le varie categorie di programmi per elaboratore e multimediali, e sulla normativa transitoria. Si segnala infine che BSA provvederà quanto prima a mettere a disposizione tramite il suo sito web (www.bsa.org/italia) una lista completa ed aggiornata dei programmi dei propri associati che indichi quali programmi, essendo stati dichiarati alla SIAE, non debbano recare il contrassegno, e quali programmi invece debbano recare il predetto contrassegno.

Infine, è importante sottolineare che l’art. 171-bis si può applicare a qualunque forma di violazione dei diritti d’autore sul software, anche quelle che avvengono tramite Internet. Scaricare un programma dalla rete senza la necessaria licenza, creare dei sistemi di link ad opere illegali, mettere all’asta programmi contraffatti o senza licenza, sono tutti comportamenti che costituiscono violazione dell’art.171-bis.

L’art. 171-bis è stato finalmente modificato, per chiarire che costituisce reato, punito con la multa e la reclusione, non solo il comportamento di chi riproduce software al fine di rivenderlo, ma anche il comportamento di chi riproduce software al fine di utilizzarlo personalmente o all’interno della propria azienda. In questo senso l’espressione “per trarne profitto” dissipa ogni dubbio, rendendo perseguibile la condotta della duplicazione abusiva del software a fini personali e/o aziendali sia in sede civile (con il risarcimento del danno patrimoniale ed eventualmente anche morale) sia in sede penale (con la reclusione e la multa).



2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.”

Il secondo comma dell'art. 171-bis sanziona in sede penale l'utilizzazione non autorizzata delle banche di dati che, in attuazione della direttiva 9/96/CEE, sono state comprese fra le opere protette dalla legge sul diritto d'autore dal decreto legislativo 6 maggio 1999 n. 169. Questo decreto attribuisce due distinti diritti: il primo, che è un vero e proprio diritto d'autore, spetta al creatore della banca di dati dotata di originalità (per la scelta o per la disposizione dei dati); il secondo diritto, chiamato diritto "sui generis", è un diritto di tipo nuovo e viene riconosciuto al soggetto che ha effettuato investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati. Il diritto d'autore sulla banca di dati è del tutto simile agli altri diritti d'autore, ed impone all'utilizzatore di ottenere una licenza da parte del titolare del diritto di proprietà intellettuale per tutte le attività di riproduzione, elaborazione, diffusione, etc. Il diritto "sui generis" copre solo due facoltà specifiche, che sono la estrazione ed il reimpiego di una parte rilevante dei dati informativi contenuti nella banca di dati. In altre parole, chi estrae da una banca di dati (per esempio quelle online) un gran numero di dati e/o li riutilizza per i propri fini, deve ottenere il consenso del titolare del diritto "sui generis". La violazione di entrambi i diritti (d'autore sulle banche di dati creative, "sui generis" su tutte le banche di dati) è stata conseguentemente regolata anche sotto il profilo penale, applicando la sanzione della multa o della reclusione nelle misure che sono previste anche per la violazione dei diritti sul software o sulle opere musicali e audiovisive.

Art. 171-ter.


“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: [..]

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero **multimediali**, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

La nuova versione del primo comma dell'art. 171-ter si estende a tutelare dal punto di vista penale le opere multimediali, intendendosi con questa espressione le opere contenenti software, musica, immagini, testi, etc.



2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o **importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;**

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. **La condanna** per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale²;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; [...].”

Il secondo comma dell'art. 171-ter prevede una sanzione aggravata per chi compie le attività descritte nel primo comma in forma organizzata ed estesa, che si verifica quando l'attività abusiva concerne più di 50 copie o esemplari o quando è esercitata in forma imprenditoriale.

È inoltre sempre punito con la sanzione aggravata chi svolge il ruolo di promotore o organizzatore delle attività illecite descritte nel comma primo dell'art. 171-ter, anche se queste ultime non sono esercitate in forma imprenditoriale, ovvero concernono meno di 50 esemplari.

Il quarto comma dell'art. 171-ter prevede che il responsabile dei reati previsti dal primo comma sia condannato, oltre che alle pene principali della reclusione e della multa, alle seguenti ulteriori sanzioni:

- l'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- l'interdizione dall'esercizio di uffici direttivi di persone giuridiche e/o imprese;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

² L'art. 30 del codice penale stabilisce: "l'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti. L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge."

L'art. 32-bis del codice penale stabilisce: "l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".

Art. 171-quater

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni chiunque e abusivamente ed a fini di lucro:

a) concede in **noleggjo** o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal Diritto d’Autore;

b) esegue la fissazione su supporto audio, video o video-audio delle prestazioni artistiche di cui all’art. 80.”

Art. 171-quinquies.

“1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla **concessione in noleggjo** la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell’acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.”

Questa disposizione è diretta a tutelare penalmente il diritto esclusivo di noleggjo e di prestito che spetta ai titolari del diritto di proprietà intellettuale. L’acquisto di un esemplare, per quanto lecito, di un’opera dell’ingegno non dà infatti alcun diritto di noleggjarla o prestarla senza autorizzazione da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale (salvo che per alcuni specifici soggetti, come ad esempio le biblioteche di Stato).

Questa norma dovrebbe eliminare i tentativi di elusione del divieto di concedere in locazione (in assenza di specifica autorizzazione), le opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore e dai diritti connessi. Dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 685/94 in materia di noleggjo, che ha vietato e sanzionato civilmente e penalmente l’attività abusiva di noleggjo di tutte le opere dell’ingegno (musiche, video, software, etc.), si sono verificati alcuni tentativi di aggiramento del divieto, tramite la costruzione di attività non qualificate formalmente come “noleggji”, ma di fatto dirette proprio e solo a svolgere questo tipo di attività vietata (pretese “associazioni”; negozi operanti tramite la formula della “vendita con riserva di gradimento” o della “vendita con patto di riscatto”). Il nuovo art. 171-quinquies mira a fugare ogni dubbio circa l’illiceità, anche penale, di queste attività, quando esse mirano evidentemente ed esclusivamente ad eludere il divieto di noleggjo non autorizzato.

Art. 171-sexies.

"1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la **confisca degli strumenti e dei materiali** serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato."

L'art. 171-sexies è molto importante dal punto di vista pratico, perché spesso è l'unico strumento per colpire effettivamente il contraffattore, privandolo della merce (che viene distrutta o confiscata) e conseguentemente del vantaggio economico che da essa deriva.

Il contraffattore - soprattutto colui che svolge la propria attività in forma organizzata e stabile - è infatti spesso preparato ad affrontare le conseguenze di un procedimento penale e non le teme particolarmente. La possibilità di sottrargli la merce contraffatta costituisce quindi un ottimo deterrente.

Art. 171-nonies.

"1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la **denuncia spontaneamente** o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

Questa norma prevede l'ipotesi del cd. "ravvedimento operoso", premiando con una riduzione della pena colui che, pur avendo concorso allo svolgimento di attività illecite, si "pente" e contribuisce in vario modo allo svolgimento delle indagini dirette a contrastare le attività illecite.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1."

Art. 174-bis primo comma

"1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la **sanzione amministrativa** pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto."

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 174-bis si cumula con le sanzioni penali irrogabili ai sensi degli art. 171 e seguenti. Tale sanzione pecuniaria è commisurata all'entità dell'illecito. Essa infatti si calcola moltiplicando il prezzo di mercato dell'opera contraffatta per il numero di supporti oggetto della violazione. Per fare un esempio: nel caso di riproduzione abusiva di 20 programmi per elaboratore il cui prezzo di mercato sia pari a un milione di lire, la sanzione amministrativa dovuta sarà pari a 40 milioni di lire.

Art. 174-ter.

“1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.”

La norma consente la sospensione amministrativa fino a un massimo di tre mesi dell'esercizio commerciale coinvolto in un procedimento penale per duplicazione e/o vendita di materiale contraffatto. La sospensione può scattare su ordine del questore, dopo che il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale, prima ancora che il procedimento si sia concluso con una condanna.

Quando il procedimento penale termina con la condanna del contraffattore, quest'ultimo subisce sempre anche la condanna alla cessazione dall'esercizio dell'attività commerciale per un periodo massimo di un anno. Il contraffattore che, dopo la prima condanna, non cessa di svolgere attività illecita e viene nuovamente condannato subisce la revoca della licenza commerciale.

"1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un **contrassegno** su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunemente in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.


3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE."

L'art. 181-bis disciplina l'onere di apposizione del contrassegno SIAE sui supporti contenenti alcune tipologie di opere dell'ingegno.

Più in particolare, il contrassegno va apposto senza eccezione ai supporti contenenti opere musicali, ovvero opere audiovisive o cinematografiche.

Diversa è invece la disciplina in materia di programmi per elaboratore e multimediali. Questi ultimi vengono infatti distinti in due categorie, ed in particolare:

- a) i programmi che contengono parti di opere dell'ingegno eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti;
- b) i programmi contenenti suoni, voci o sequenze di immagini in movimento costituenti opere dell'ingegno, realizzate espressamente per essere inserite nel programma, nonché i programmi contenenti suoni, voci o sequenze di immagini in movimento costituenti brani o parti di opere dell'ingegno non eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti.



4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

La categoria di programmi contemplati alla lettera a) deve riportare il contrassegno SIAE.

La categoria di programmi contemplati alla lettera b), invece, può non recare il contrassegno SIAE. In questi casi il produttore/importatore ha infatti il diritto di avvalersi di una esenzione dall'onere di apporre il contrassegno SIAE, a condizione che egli renda preventivamente alla SIAE una apposita dichiarazione identificativa del prodotto, le cui caratteristiche sono disciplinate dall'art. 6 del regolamento n. 338/01.

Va segnalato che la summenzionata dichiarazione identificativa, in tale ipotesi, sostituisce il contrassegno SIAE ai fini dell'applicazione dell'art. 171-bis. Di conseguenza, i programmi legittimamente oggetto di dichiarazione identificativa sono legittimamente circolanti sul mercato italiano e ricevono la medesima tutela penale dei programmi che riportano il contrassegno SIAE.


7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.”

Art. 199-bis

“1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai programmi creati prima della sua entrata in vigore, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.”

Si rinvia in ogni caso al commento agli artt. 5 e 6 del regolamento n. 338/01 per maggiori chiarimenti in materia di programmi per elaboratore che non vanno né contrassegnati né dichiarati (ipotesi di esclusione dall'applicazione della legge 248/00), ed in materia di normativa transitoria. Si segnala infine che BSA provvederà quanto prima a mettere a disposizione tramite il suo sito web (www.bsa.org/italia) una lista completa ed aggiornata dei programmi dei propri associati che indichi quali programmi, essendo stati dichiarati alla SIAE, non debbano recare il contrassegno, e quali programmi invece debbano recare il predetto contrassegno.



Art. 16 della l. 248/00

“1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.”

Questa nuova norma sanziona amministrativamente tutti i comportamenti di violazione dei diritti d'autore e connessi sulle opere dell'ingegno che - pur essendo illegittimi sotto il profilo civile (e quindi dando diritto a chi li subisce di chiedere il risarcimento dei danni) - non costituiscono concorso nei reati previsti e puniti dall'art. 171 e seguenti della legge sul diritto d'autore. La novità più importante consiste nella previsione di una sanzione pecuniaria per l'acquirente di prodotti palesemente contraffatti.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

11 luglio 2001, n.338

Regolamento di esecuzione delle disposizioni relative al contrassegno della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.) di cui all'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore. (GU n. 194 del 22-8-2001)

testo in vigore dal: 6-9-2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369;
Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all'entrata in vigore della medesima legge, nonchè la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Società italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.).

2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purchè conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d'autore.

Art. 2. Caratteristiche e tipologia di contrassegno

1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore, un numero progressivo, nonchè la destinazione del supporto alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.

Il secondo comma dell'art. 1 del regolamento 338/01, letto in connessione con l'art. 6 comma 7 del medesimo regolamento, definisce la disciplina transitoria in materia di programmi per elaboratore e multimediali. Tale disciplina prevede che: a) tutti i programmi e relativi supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della legge 248/00 (ossia il 19 settembre 2000) sono legittimamente circolanti purchè conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d'autore, la quale non prevedeva alcun obbligo di bollinatura per i programmi per elaboratore; b) i programmi prodotti successivamente all'entrata in vigore della legge 248/00 in possesso dei requisiti indicati dall'art. 181-bis comma 3 della legge sul diritto d'autore possono non recare il contrassegno SIAE, a condizione che il produttore /importatore invii alla SIAE un'apposita dichiarazione identificativa (disciplinata dal successivo art. 6 del regolamento n. 338/01). Ai produttori ed importatori che intendono avvalersi della facoltà di non apporre il contrassegno è dato un termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (ossia novanta giorni a partire dal 6 settembre 2001) per inviare alla SIAE le proprie dichiarazioni identificative.

2. Per ragione di speditezza e di semplicità delle operazioni di rilascio, tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e del sistema distributivo, il contrassegno può non contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al duplicatore dell'opera e un numero progressivo che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei soggetti richiedenti il servizio.


Art. 3. Collocazione del contrassegno

1. Il contrassegno è applicato, di norma, sulla confezione del supporto in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.

2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, è consentita l'apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.

3. Ai fini delle modalità di apposizione del contrassegno sono sempre considerate le specificità e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione.

4. Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione di taluni prodotti, la S.I.A.E. autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della confezione.



Art. 4. Rilascio del contrassegno

1. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta degli interessati.

2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta dalla SIAE, anche per via telematica, corredata della documentazione e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceità dei supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La SIAE può richiedere la documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.

3. Il rilascio del contrassegno può essere differito per un massimo di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi:


- a) necessità di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;
- b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;
- c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.

4. La SIAE può comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.

5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di rilascio dei contrassegni, la SIAE dà comunicazione all'interessato nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La SIAE può altresì rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2, nonché per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista dal comma 2 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi può avvenire oltre il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la SIAE e i soggetti richiedenti.

6. La SIAE, ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalità per l'affidamento al richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione materiale del contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell'attività svolta e dell'utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facoltà di verifica da parte della SIAE.

7. La SIAE, ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è tenuta a stabilire i tempi e le modalità della preventiva notizia che l'importatore deve fornire con riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in accordo con le organizzazioni interessate. L'importatore richiede il rilascio dei contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni successivi all'importazione dei supporti.



Art. 5. Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali

1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare:

a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di cui al comma 1, fruibili mediante collegamento e lettura diretta del supporto, quali dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM, schede di memoria (memory card), o attraverso installazione mediante il medesimo supporto su altra memoria di massa destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;

b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati specifici per videogiochi, quali playstation o console comunque denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio o video.

2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.


L'art. 5 è una norma di grande importanza, in quanto integra e completa la disciplina del contrassegno sui programmi per elaboratore e multimediali, prevista dall'art. 181-bis della legge sul diritto d'autore. Mentre infatti quest'ultima disposizione distingue fra programmi che devono necessariamente essere contrassegnati (quelli aventi un contenuto di opere musicali o audiovisive superiore al 50%) e quelli che invece possono essere dichiarati alla SIAE (i programmi con un contenuto di opere musicali o audiovisive inferiore al 50%, o composto unicamente di opere espressamente realizzate per essere inserite nel programma per elaboratore o multimediale), l'art. 5 del regolamento 338/01 prevede alcune ipotesi in cui i programmi per elaboratore sono addirittura esclusi dall'ambito di applicazione della legge 248/00, e pertanto non devono né recare il contrassegno SIAE, né essere oggetto di dichiarazione.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali:

- a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con la SIAE;
- b) distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo consenso, in versione parziale ed a carattere dimostrativo;
- c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata;
- d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;
- e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (general pocket radio service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

Tra queste ipotesi, sono particolarmente importanti le esclusioni concernenti:

- (a) i programmi scaricati dalla Rete, purchè questi non vengano successivamente travasati su supporto diverso dal pc dell'utente a scopo di trarne profitto;
- (b) i programmi distribuiti gratuitamente con il consenso del produttore, in versione parziale e a carattere dimostrativo (cd shareware);
- (c) i programmi destinati esclusivamente al funzionamento di periferiche o interfacce (come i programmi per l'utilizzo di mouse o stampanti accessorie al computer), ovvero i programmi destinati all'aggiornamento del sistema (i cd upgrade) o alla risoluzione di conflitti software ed hardware;
- (d) i programmi inclusi in telefoni cellulari purchè destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi e con essi distribuiti;
- (e) i programmi inclusi in apparati di produzione industriale, impianti di movimentazione e trasporto merci o apparati destinati a controllo o programmazione di elettrodomestici;
- (f) i programmi inclusi in apparecchiature mediche;
- (g) i programmi destinati esclusivamente alla funzione di aiuto per persone disabili.



f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;

h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Ulteriori ovvero diverse fattispecie potranno essere esplicitamente incluse a seguito di specifici accordi tra le associazioni dei produttori e la SIAE in considerazione della evoluzione tecnologica. Tali fattispecie sono comunicate al Comitato per la tutela della proprietà intellettuale di cui alla legge 18 agosto 2000, n. 248.



Art. 6. Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il soggetto interessato può richiedere l'assenso della SIAE perchè l'apposizione del contrassegno venga sostituita da apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il produttore del programma invia alla SIAE la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno, anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di supporti preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimità dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformità della tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e di cui al presente regolamento, e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni:

- a) definizione sintetica della tipologia di prodotto informatico;
- b) titolo del programma per elaboratore o multimediale;
- c) nome, indirizzo e codice fiscale del produttore ovvero dell'importatore;
- d) tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato quali compact disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.;


L'art. 6 del regolamento definisce le modalità di compilazione e deposito della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno, stabilendo in primo luogo che la dichiarazione è gratuita e va fatta in carta semplice.

Le modalità di deposito più semplici paiono essere: a) il deposito a mano presso il competente ufficio territoriale della SIAE; b) l'invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La dichiarazione può anche riferirsi cumulativamente a diverse tipologie di prodotti.

Essa, che è in sostanza un'autocertificazione della conformità dei supporti ai requisiti previsti per l'esenzione dall'obbligo di bollinatura, deve contenere essenzialmente:

- una descrizione sintetica del/i prodotto/i (ed in particolare distinguere fra software e programma multimediale);
- il/i titolo/i del/i programma/i dichiarato/i;
- i dati identificativi del produttore o importatore;
- l'indicazione del/i tipo/i di supporto/i (cdrom, floppy disk, etc.);
- il tipo di commercializzazione (sostanzialmente, vendita, abbinamento o bundle, abbinamento editoriale, omaggio, noleggio);
- il codice identificativo del/i prodotto/i;
- una descrizione sintetica dei dispositivi anticontraffazione eventualmente adoperati (nessuna descrizione è necessaria se il supporto non sia munito di alcun dispositivo anticontraffazione);



e) tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita, noleggio, abbinamento editoriale, etc.;

f) codice identificativo del prodotto;

g) descrizione sintetica di qualsiasi eventuale dispositivo anticontraffazione, sia esso un contrassegno fisico visibile direttamente sulla confezione (applicato, accluso mediante cellofanatura, incorporato nel materiale della confezione, ovvero stampato sulla stessa) ovvero presente all'interno della confezione (incluso con le medesime modalità di cui sopra in uno dei componenti del pacchetto), ovvero incorporato nel programma come caratteristica funzionale (controllo/inserimento di un numero seriale, richiesta di registrazione irreversibile dei dati del possessore, creazione di codice di accesso, marchiatura del supporto, controllo di una periferica tipo "chiave hardware", attivazione mediante parola chiave (password) univoca, etc.

4. Qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti, le dichiarazioni identificative recano la loro indicazione, anche in via sintetica e sono accompagnate da una dichiarazione di assolvimento dei corrispondenti diritti di autore.


5. La dichiarazione identificativa può essere effettuata anche cumulativamente per più tipi di programmi o nuove versioni di un programma e deve pervenire alla SIAE, in carta semplice, completa di eventuali allegati e di un esemplare del supporto commercializzato, almeno dieci giorni prima della data di immissione in commercio o di importazione dei supporti nel territorio nazionale.

L'invio deve essere effettuato con modalità idonea a far constare la data di ricevimento da parte della SIAE.

- ed infine, qualora il/i programma/i contenga(n) opere dell'ingegno di tipo musicale o audiovisivo tutelabili dalla legge sul diritto d'autore o loro brani o parti, l'indicazione sintetica delle stesse e una dichiarazione di assolvimento dei diritti corrispondenti. A questo proposito appare evidente che è assoggettato all'obbligo di dichiarazione solo il brano musicale o audiovisivo che assurga alla qualifica di opera autonoma dell'ingegno, non rilevando il singolo suono o rumore, o l'insieme di suoni o di immagini che non siano creativi.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della citata legge n. 633 del 1941, nonchè l'ambito operativo della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, così come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.

7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal presente articolo riferite a supporti prodotti o importati nel territorio nazionale nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, e quella di entrata in vigore del presente regolamento sono presentate alla SIAE dai produttori o dagli importatori nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo le modalità indicate dal presente articolo. In ogni caso è attestata da parte dei dichiaranti, sotto la relativa responsabilità, l'originalità dei supporti e l'assolvimento di tutti gli obblighi relativi ai diritti previsti dalla vigente normativa in materia di diritto d'autore, con ogni facoltà di verifica da parte della SIAE. Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la SIAE ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.



Art. 7. Casi particolari

1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori di supporti usati, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita di contrassegni originariamente apposti, la SIAE, esaminata la documentazione e la dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo contrassegno, entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi dai quali emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti medesimi; in questa ipotesi la SIAE sospende il rilascio per un termine massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali provvede ai necessari accertamenti. Scaduto il termine la SIAE provvede al rilascio del contrassegno ovvero informa del fatto l'autorità giudiziaria. Le maggiori spese per la verifica, l'esame ed il controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova contrassegnatura.

2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno nè a dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 luglio 2001
Il Presidente: Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 188



Per scaricare il testo integrale della legge sul diritto d'autore
(l. 633/41 integrata dalla l. 248/00)
e per maggiori informazioni potete consultare i seguenti siti:

www.bsa.org/italia

www.gazzettaufficiale.ipzs.it

www.palazzochigi.it

www.agcom.it/norme

www.luiss.it/medialaw/

BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE

Via Moretto da Brescia 22

20133 Milano – Italia

tel. 02-7002578

fax. 02-7002540

www.bsa.org/italia

n.verde 800-241751

Informazioni